

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI
(A.D.C.)
Milano**

**DENUNCIA – FISCALITA' DIRETTA
denuncia 2007/4329**

registrata con il numero di riferimento SG/CDC/2007/4436

aggiornamento sulla prassi e legislazione italiana

**ILLEGITTIMITA' COMUNITARIA DELLA
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI "PROVENIENTI DA
PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA"
come prevista dagli art. 47, comma 4 e 89, comma 3 del Dpr.
917/1986**

- Aprile 2008 -

A cura della **COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ESAME DELLA COMPATIBILITA'
COMUNITARIA DI NORME E PRASSI TRIBUTARIE ITALIANE**

PRESIDENTE COMMISSIONE STUDIO

Holzmilller Dr. Joseph

COMPONENTI

- Centore Avv. Paolo
- Piazza Dr. Marco
- Poggi Longostrevi Dr. Stefano
(Segret. e deleg. alla divulgazione)
- Savorana Dr. Alessandro
- Valcada Avv. Massimiliano

ESPERTI

- Capelli Dr. Fausto
- Marzorati Dr. Guido
- Rizzardi Dr. Raffaele

- Roscini Vitali Rag. Franco
- Zizzo Prof. Giuseppe

PRESIDENTE AiDC

Zonca Dr. Andrea

Facendo seguito alla vostra lettera del 16 ottobre 2007, riteniamo utile fornire una breve sintesi dell'evoluzione normativa e di prassi intervenuta fra la data del reclamo e i primi mesi del 2008.

1. PRASSI AMMINISTRATIVA

E' stata emanata la risoluzione 191/E del 31 luglio 2007, riferita al caso di una società italiana che controlla una società residente in un Paese black list la quale a sua volta controlla una società residente in un Paese non black list.

La società italiana, non ha presentato interpello per la disapplicazione del regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla *subholding* (articolo 167 del Testo unico - CFC), ma ha presentato interpello per ottenere la disapplicazione del regime di integrale tassazione del dividendo distribuito dalla società residente nel Paese black list (articolo 89, comma 3 del Testo unico, oggetto di questa denuncia). Questo interpello, come è stato già segnalato nella denuncia, può essere fondato solo sulla dimostrazione che dalla partecipazione nella società black list non consegue l'effetto di localizzare oltre il 75% del reddito in Stati o territori in cui siano assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

La risoluzione afferma che, in sede di interpello, potranno valutarsi i presupposti della eventuale delocalizzazione del reddito in un Paese a fiscalità ordinaria. anche - ricorrendone i presupposti - alla stregua di criteri analoghi a quelli indicati nella risoluzione 63/E del 28 marzo 2007 (si veda oltre). Ancorchè, infatti, i redditi della CFC, formati da utili di partecipazioni **provenienti** da una partecipata residente in uno Stato non incluso nella black list, devono considerarsi, in linea di principio, prodotti nel Paese di residenza della CFC, non è preclusa la possibilità di apprezzare in sede di interpello le peculiarità della posizione della società controllante - così come nella fattispecie di cui alla risoluzione n. 63/E del 2007 - in coerenza con la ratio antielusiva della disciplina in esame, cui

dovrà necessariamente correlarsi il provvedimento di disapplicazione di cui all'articolo 89, comma 3, del TUIR.

La risoluzione fa rinvio ad altro precedente (risoluzione 28 marzo 2007, n. 63/E), non riferito alla tassazione dei dividendi provenienti da Paesi black list, ma all'applicazione del regime CFC nel caso in cui una società residente in Italia controlli una società residente in Paese non black list che a sua volta controlli una società residente in Paese black list. In quell'occasione, l'Agenzia ha accolto l'interpello disapplicativo del contribuente che aveva dimostrato che il reddito prodotto nel Paradiso fiscale era stato tassato una prima volta in tale Paese con l'aliquota del 10% e poi, nel Paese a fiscalità ordinaria con l'aliquota del 35% .

L'Agenzia, peraltro, ha subordinato l'accoglimento del *ruling* alle seguenti condizioni:

- che la società residente in Italia, si impegnasse ad esibire tutti i documenti, dati, informazioni ed elementi direttamente o indirettamente utili ai fini della conoscenza delle vicende fiscalmente rilevanti della società residente nel Paese black list;
- che quest'ultima distribuisse anno per anno alla società intermedia non black list, l'utile dell'esercizio in misura tale che l'imposta complessivamente ed effettivamente applicata nei rispettivi paesi in capo alle due società sia almeno pari per ciascun anno al 27% dell'utile lordo di ALFA, con un livello di tassazione, pertanto, parametrato sull'aliquota minima prevista per la tassazione separata del reddito delle CFC dall'articolo 167, comma 6 del TUIR.

Va notato che, entrambe le condizioni presuppongono che la società italiana detenga il controllo della società black list, in quanto, in caso contrario, non potrebbe ottenere le informazioni richieste né condizionarne la distribuzione degli utili.

Valuti la Commissione se le risoluzioni in commento possono considerarsi idonee a superare le obiezioni sollevate nel reclamo del febbraio 2007.

In proposito si osserva:

- 1) che la disapplicazione del regime di tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi black list avviene con un procedimento *ad personam*; nel senso che il contribuente subisce l'integrale tassazione a meno che non abbia presentato un interpello preventivo il quale, se accolto, esplicherà effetti solo nei suoi confronti; in pratica al fine di evitare la tassazione integrale del dividendo occorre presentare un'istanza disapplicativa preventiva (cioè prima della distribuzione dei dividendi), soggetta al giudizio discrezionale del fisco. Pertanto, ove il contribuente non presenti l'istanza disapplicativa, non avrà diritto all'esenzione a prescindere dalla circostanza che, nei fatti, il suo comportamento non è stato caratterizzato da artifici miranti ad ottenere risparmi d'imposta. Solo se avrà presentato l'istanza disapplicativa potrà, nel caso di rigetto, non conformarvisi – esponendosi al rischio di un accertamento – e ricorrere in Commissione tributaria contro l'accertamento. Non sarà cioè possibile agire come segue:
 - applicare l'esenzione senza aver presentato l'interpello, assoggettandosi al rischio di un accertamento fiscale;
 - ricorrere in giudizio contro l'accertamento giustificando il proprio operato;
- 2) che la disapplicazione sarà ammessa solo se si sarà dimostrato che il reddito è stato assoggettato complessivamente ad una tassazione minima del 27% (l'imposta sul reddito delle società, in Italia, è del 27,5%).

A parere di chi scrive, la prassi amministrativa in commento si discosta notevolmente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tenuto anche conto delle due più recenti pronunce in tema di libertà dei movimenti di capitale: l'una riferita ai movimenti di capitale all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo (sentenza 11 ottobre 2007, C-451/05); l'altra riferita ai movimenti di capitale verso paesi terzi (Sentenza 18 dicembre 2007, C-101/05).

Entrambe le sentenze sanciscono che:

- le restrizioni alla libera circolazione dei capitali possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, fra le quali va compresa la lotta alla frode fiscale (par. 81 della sentenza 451 e par. 55 della sentenza 101);
- tuttavia le restrizioni devono essere idonee a raggiungere l'obiettivo perseguito senza eccedere quanto necessario per raggiungerlo (part. 82 della sentenza 451 e par. 56 della sentenza 101);
- a tale proposito la giustificazione basata sulla lotta alla frode fiscale è basata su criteri diversi a secondo che i movimenti di capitali siano all'interno della comunità o verso paesi terzi:
 - nel primo caso la restrizione è ammissibile solamente in presenza di costruzioni puramente artificiali aventi lo scopo di aggirarle la norma fiscale (sul concetto di "costruzione puramente artificiale", è utile fare riferimento al paragrafo 2 della Comunicazione 785, su cui vedere oltre), senza che sia ammessa una presunzione generale di frode (part. 91 della sentenza 451); inoltre, in base alla direttiva 77/99, ogni Stato membro può ottenere lo scambio di informazioni dagli altri Stati membri, ma tali poteri, in certi casi sono limitati perché l'articolo 8, comma 1 non impone che gli Stati membri raccolgano informazioni eccedenti rispetto alle proprie pratiche nazionali; ciò non autorizza l'altro Stato a rifiutare a priori, un'agevolazione fiscale (par. 94 della sentenza 451), in quanto può subordinare l'agevolazione alla condizione che il contribuente sia in grado di produrre le prove del fatto che il suo comportamento non miri ad eludere le imposte (par. 95 e 95 della sentenza 451);
 - anche nei confronti dei paesi terzi, la libertà dei movimenti di capitale può essere limitata solo in presenza di costruzioni di puro artificio (Commissione, COM 785, par. 4); ma, a differenza che nei confronti dei paesi comunitari, la restrizione può applicarsi anche se il paese terzo non garantisce un adeguato scambio d'informazione (par. 60 e ss. della sentenza 101), senza cioè che

sia necessario dare al contribuente di fornire la prova che egli non tenta di evadere le imposte.

In pratica, il principio di libertà dei movimenti di capitale si applica anche agli investimenti effettuati da residenti della CE in Stati extracomunitari (Corte di Giustizia sentenza C- 452/04 e C 446/04, cit.).

D'altro canto, si deve tener conto del principio sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-196/04, punti 36 e 37 (e ribadito nella sentenza C 446/04, punto 131), secondo cui:

(i) un cittadino comunitario, persona fisica o giuridica, non può essere privato della possibilità di avvalersi delle disposizioni del Trattato solo perché ha inteso approfittare dei vantaggi fiscali offerti dalle norme in vigore in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede;

(ii) la circostanza che la società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà

- vale anche in materia di libertà di circolazione di capitali e non solo in materia di libertà di stabilimento;
- e, conseguentemente, può essere, si ritiene, applicato anche agli investimenti in Paesi extracomunitari, visto l'inequivoco tenore letterale dell'articolo 56 del Trattato CE.

Questi concetti appaiono, ribaditi nella comunicazione della Commissione europea 10 dicembre 2007, COM 785.

La Comunicazione precisa che «*il concetto di elusione fiscale è tuttavia limitato a “costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato”*».

Per essere legittima, la normativa fiscale nazionale deve essere proporzionata e avere lo scopo specifico di impedire costruzioni di puro artificio».

La Commissione ricorda, inoltre, che «*sollecitata da argomenti sollevati dagli Stato membro, la Corte di giustizia ha individuato diversi fattori che di per sé non costituiscono costruzioni abusive, ossia di puro artificio. Essa ha ad esempio*

sostenuto che il semplice stabilimento di una consociata in un altro Stato membro non comporta, di per sé, l'elusione fiscale¹ e che la circostanza che le attività svolte da uno stabilimento secondario in un altro Stato membro avrebbero potuto essere effettuate anche dal contribuente nel territorio del suo Stato membro non può permettere di concludere che esista una costruzione di puro artificio²».

«La Corte di giustizia – prosegue la comunicazione – ha inoltre espressamente confermato che è perfettamente legittimo tener conto di considerazioni di ordine fiscale per decidere dove creare uno stabilimento secondario³. L'obiettivo di ridurre al minimo l'onere fiscale costituisce di per sé una considerazione commerciale valida, purché le costruzioni attuate a questo fine non comportino trasferimenti fittizi di utili. Se i contribuenti non sono incorsi in pratiche abusive, gli Stato membro non possono impedire l'esercizio dei diritti della libertà di circolazione solo perché altri Stato membro hanno una fiscalità poco elevata⁴. Questo vale anche con riguardo a speciali regimi favorevoli nei sistemi fiscali di altri Stati membro⁵. Le distorsioni legate all'ubicazione delle attività imprenditoriali come conseguenza di aiuti di Stato non compatibili con il trattato CE e di concorrenza fiscale dannosa non autorizzano gli Stato membro a prendere misure unilaterali per combatterne gli effetti lesivi limitando la libertà di circolazione⁶; esse devono piuttosto essere risolte alla fonte mediante le appropriate procedure giudiziarie o politiche».

Inoltre, la Commissione rileva che *«per essere giustificate, le norme antiabuso devono essere circoscritte a situazioni in cui sussiste un ulteriore elemento di abuso. Nella giurisprudenza recente la Corte di giustizia ha fornito orientamenti più espliciti sui criteri per individuare le pratiche abusive, ossia le costruzioni di puro artificio. Nella sentenza della causa Cadbury la Corte di giustizia ha sostenuto che l'insediamento di una società è da considerare effettivo quando, sulla base di elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, in particolare a*

¹ ICI, C-264/96, punto 26.

² C-196/04, punto 69.

³ Cadbury, punto 37

⁴ Eurowings, C-294/97, punto 44.

⁵ Cadbury, punti 36-38.

⁶ Es. AG Léger in Cadbury, punti 55-60.

livello della sua presenza fisica in termini di locali, di personale e di attrezzature, corrisponde a una realtà economica, ossia una società reale che svolge attività economiche effettive e non una società “fantasma” o “schermo”⁷. Nella causa Thin Cap⁸, la questione non era se l’insediamento dei contribuenti era effettivo, ma se lo Stato membro poteva imporre restrizioni fiscali sulle transazioni finanziarie fra società collegate. La Corte di giustizia ha confermato che il fatto che le condizioni delle transazioni finanziarie fra società collegate residenti in Stato membro diversi si scostino da quelle che sarebbero state convenute fra parti non collegate costituisce un elemento oggettivo e verificabile al fine di determinare se la transazione in questione rappresenta, in tutto o in parte, una costruzione di puro artificio. La legislazione basata su questo principio è conforme al criterio di proporzionalità se prevede che il contribuente sia messo in grado di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione è stata conclusa.

L’individuazione di una costruzione di puro artificio corrisponde quindi di fatto a un’analisi basata sul criterio della prevalenza della sostanza sulla forma (“substance over form”).

L’applicazione delle prove pertinenti nel contesto delle libertà garantite dal trattato CE e delle direttive in materia di imposta sulle società richiede una valutazione dei loro obiettivi e finalità rispetto a quelli che sottendono alle transazioni effettuate dai futuri beneficiari (contribuenti). Nel contesto dell’insediamento di una società emergono inevitabilmente difficoltà nel determinare il livello di presenza economica e di commercialità delle transazioni. Fattori oggettivi per determinare se vi è una sostanza economica adeguata sono, fra l’altro, criteri verificabili come la sede di direzione effettiva e la presenza tangibile della società nonché il rischio commerciale effettivo da essa assunto. Tuttavia, non è per nulla certo come tali criteri si possano applicare, ad esempio, ai servizi finanziari intragruppo e alle società di partecipazione, le cui attività non richiedono generalmente una presenza fisica significativa».

⁷ Punti 67-68.

⁸ C-524/04.

* * *

Considerazioni degli scriventi

Ciò premesso, si ritiene che i limiti alla libertà di stabilimento e circolazione dei capitali imposti dalla norma italiana, siano anche nella prassi, lesivi dei principi di proporzionalità:

- sia perché è richiesto un interpello preventivo per disapplicare la norma antielusiva, in mancanza del quale non è più possibile ottenerne la disapplicazione in sede contenziosa;
- sia perché nell'interpello preventivo non è ammessa la dimostrazione, da parte del contribuente dell'assenza di una costruzione di puro artificio, né dell'esistenza all'estero di un insediamento reale, ma solo del fatto che il reddito sia stato nel complesso assoggettato a congrua tassazione all'estero, il che appare in contrasto con la giurisprudenza comunitaria citata ed anacronistico dopo l'emanazione del Rapporto OCSE del 2001.

1. MODIFICHE LEGISLATIVE (NON ANCORA OPERATIVE)

Con una modifica all'articolo 2, comma 2 bis del Testo unico e l'inserimento di un nuovo articolo 168 bis, si gettano le basi per un cambiamento della geografia dei paesi oggetto delle norme antiabuso italiane.

La white list e le tre black list attualmente vigenti saranno accorpate in tre *white list*.

La nuova disciplina non è però destinata ad avere efficacia immediata, in quanto si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione in gazzetta ufficiale dei decreti ministeriali di approvazione delle nove liste.

La white list per i cittadini italiani emigrati all'estero

Una prima lista comprenderà gli Stati in cui i cittadini italiani potranno emigrare senza che scatti l'inversione dell'onere della prova riguardo alla loro effettiva residenza, prevista dall'articolo 2, comma 2 bis del testo unico. Non viene chiarito con quali criteri sarà stilata questa lista di paesi, il che rende la norma un sorta di delega in bianco, di dubbia legittimità.

La white list basata sullo scambio d'informazioni

La seconda lista comprenderà i Paesi che danno un effettivo "scambio d'informazioni". Si applicherà alle seguenti principali norme antiabuso:

- indeducibilità dalla base imponibile IRES di spese e altri componenti negativi e di spese per prestazioni di servizi resi da professionisti residenti in paesi esclusi dalla white list ;
- applicazione della ritenuta ridotta all'1,375% sugli utili e proventi assimilati corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella nuova white list;
- esenzione da imposta sostitutiva sugli interessi dei titoli dei "grandi emittenti" corrisposti a soggetti residenti in paesi della nuova white list (articolo 6, comma 1, D. Lgs 239 del 1996); la norma si applica anche ai proventi dei fondi immobiliari italiani e ai fini del rimborso dell'imposta sostitutiva pagata dai fondi mobiliari italiani ai soggetti residenti in paesi inclusi nella nuova white list.

La white list basata sullo scambio d'informazioni e sul livello di fiscalità locale.

La terza lista – basata sia sullo "scambio d'informazioni" sia sul livello della fiscalità locale – riguarda le seguenti principali ulteriori norme antiabuso:

- tassazione integrale dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla nuova white list;
- individuazione delle società estere a cui si applica il regime delle *controlled foreign companies* e delle società estere collegate;
- applicazione della ritenuta a titolo d'acconto sull'intero importo ("netto frontiera") dei dividendi e proventi assimilati corrisposti a persone fisiche, non

imprenditori, residenti e corrisposti da soggetti esteri residenti in paesi non inclusi nella nuova white list, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati italiani od esteri .

Periodo transitorio

Per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto che istituirà le nuove liste, esso dovrà “altresì” includere:


1) gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della legge 244:

- non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (white list);

- e non sono indicati nella black list 4 maggio 1999 (relativa all’inversione dell’onere della prova per i cittadini italiani emigrati all’estero) , nonché nell’articolo 1 della black list del 21 novembre 2001 (relativa alle controlled foreign companies) e nel Dm. 23 gennaio 2002 (relativo alla indeducibilità delle spese nei confronti di soggetti domiciliati in Paradisi fiscali); oltre che le società comprese nell’articolo 3 del Dm stesso;

2) e le società ed enti comprese nell’articolo 2 del Dm 21 novembre 2001.

Le tre white list



Lo scopo della *white list* nell'originario disegno di legge

Occorre tener presente che il testo del nuovo articolo 168 bis è stato considerevolmente modificato, in sede di approvazione definitiva della legge finanziaria rispetto all'originario disegno di legge.

Nel disegno di legge era prevista – correttamente – un'unica *white list* basata esclusivamente sullo scambio d'informazioni.

La relazione governativa precisava che *«Nel contesto dell'ordinamento interno sono previste diverse disposizioni normative volte a contrastare, relativamente a specifiche fattispecie, comportamenti ed operazioni posti in essere al fine di eludere le regole di tassazione stabilite in proposito e di sottrarre, in tal modo, base imponibile che dovrebbe invece essere sottoposta ad imposizione.*

Le fattispecie che costituiscono oggetto di apposita disciplina antielusiva riguardano varie tipologie di situazioni connesse sia ai trasferimenti di residenza o alla collocazione fittizia della stessa in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato (cc.dd. Stati "black list"), sia ad operazioni che intercorrono tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali Paesi.

Attualmente, i suddetti Paesi sono elencati in diversi decreti ministeriali e, precisamente, nel D.M. 4 maggio 1999, per quanto riguarda le persone fisiche, nel D.M. 23 gennaio 2002 e nel D.M. 21 novembre 2001, relativamente alle imprese.

L'individuazione degli Stati e territori inclusi negli elenchi contenuti nei suddetti decreti è stata a suo tempo effettuata tenendo conto degli specifici regimi fiscali agevolati dagli stessi previsti nonché del livello di scambio di informazioni attuato con i medesimi.

Tuttavia, in considerazione dell'evoluzione normativa che è avvenuta negli ultimi tempi e degli orientamenti determinatisi in sede internazionale che riconoscono nell'effettivo scambio di informazioni lo strumento cardine di contrasto all'evasione fiscale, si è ritenuto di riformulare le norme antielusive italiane eliminando il criterio della ridotta tassazione quale elemento discriminante nella norma interna, adottando, in sostituzione delle vigenti "black list", delle "white list", una delle quali è basata esclusivamente sul criterio dello scambio di

informazioni. La proposta di modifica prevede, comunque, il mantenimento della “white list” predisposta in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni convenute nel medesimo decreto legislativo; ciò in considerazione delle problematiche connesse al settore del debito pubblico. Si ricorda, infatti che il citato decreto legislativo prevede un regime di esenzione per gli interessi ed altri proventi dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari e titoli similari emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge e da enti territoriali.

La soppressione delle black list, oltre ad evitare che le imprese nazionali siano competitivamente sfavorite nel mercato mondiale, consentirà, tra l’altro, di superare il problema più volte contestato alla amministrazione fiscale italiana della esistenza di discriminazioni esplicite a carico di Paesi esteri sovrani.

Naturalmente, il suddetto elenco dovrà contenere gli Stati ed i territori che assicurino, sulla base di un idoneo strumento giuridico, uno scambio di informazioni effettivo ed il più ampio possibile; a tale riguardo lo scambio potrà essere richiesto per applicare le disposizioni della legislazione interna nonché per prevenire le evasioni fiscali.

In sostanza, le norme antielusive saranno esclusivamente finalizzate a contrastare i comportamenti di quegli operatori che localizzano fittiziamente i loro redditi in Paesi esteri per evitare l’imposizione nazionale. E’ noto, infatti, che solo in presenza di un adeguato scambio di informazioni fra amministrazioni fiscali è possibile contrastare fenomeni di esterovestizione fittizia dei redditi e la perdita di gettito che questa pratica comporta.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto uno schema di norma, con il quale vengono modificate le norme antielusive attualmente vigenti che fanno riferimento alle suddette “black list”, sostituendo tale riferimento con quello alla nuova “white list”, che verrà predisposta con un apposito decreto ministeriale.

Pertanto, lo schema di norma in esame introduce una nuova ed ulteriore “white list” mediante l’inserimento nell’ambito del Tuir del nuovo articolo 168-bis,

rinviano l'elenco degli Stati e territori che garantiscono un effettivo scambio di informazioni all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

L'impostazione originaria era sostanzialmente conforme alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza comunitaria in tema di libertà dei movimenti di capitale nonché alla recente comunicazione della Commissione europea 10 dicembre 2007, COM 785.

Tuttavia, il testo di legge definitivamente approvato dal Parlamento presenta una modifica involutiva, in quanto l'originaria *white list* viene scomposta in due liste, una delle quale non basata esclusivamente sullo scambio d'informazioni, **ma anche sul livello di tassazione vigente nel Paese black list.**

* * *

Considerazioni degli scriventi

1) La versione definitiva dell'articolo 168 *bis* del Testo unico, mantiene un limite non giustificato alla libertà di circolazione dei capitali, dato che una delle due nuove *white list* non è basata solo sullo scambio d'informazioni, ma anche sulla congruità del livello di tassazione vigente nel Paese estero.

2) Si nota, inoltre, che nessuna modifica è stata apportata al sistema di disapplicazione della norma antielusiva, tutt'ora improntato:

- all'obbligo di presentare un'istanza di interpello preventiva, senza possibilità di fornire la prova contraria in sede contenziosa, se l'interpello non è stato presentato;

- alla limitazione della prova contraria alla circostanza che sia documentato un congruo livello di tassazione del reddito prodotto nel Paese a fiscalità privilegiata, senza che sia possibile documentare l'esistenza di un insediamento reale o l'assenza di comportamenti artificiali.

**La Commissione di Studio per l'Esame della
Compatibilità Comunitaria di Norme e Prassi Italiane**